

ATTO DD 688/A1701B/2023

DEL 08/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Legge 12 dicembre 2016 n.238;Definizione delle rese ad ettaro di vino classificabile e riserva vendemmiale della D.O.C.G. Gavi per la vendemmia 2023.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” all’art. 39 “Gestione delle produzioni” comma 1 stabilisce che:

per i vini a DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, possono destinare l’esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d), a riserva vendemmiale per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato;

Il Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini” all’art. 6, comma 3 stabilisce che le proposte, di cui all’art. 39, comma 1 della L. 238/2016, avanzate dai consorzi di tutela devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria.

Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Gavi o Cortese di Gavi, all’articolo 4, stabilisce che la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non può essere superiore a:

- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante: 9,5 t/ha;
- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante che utilizzano la menzione vigna: 8,5 t/ha;
- Gavi o Cortese di Gavi Riserva e Riserva Spumante metodo classico: 6,5 t/ha.

Inoltre, lo stesso stabilisce che:

Per la produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “tranquillo”, “frizzante”, “spumante”, che utilizzi la menzione “vigna”, il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta:

- al terzo anno di impianto : 5,10 t uva/ha
- al quarto anno di impianto : 5,95 t uva/ha
- al quinto anno di impianto : 6,80 t uva/ha
- al sesto anno di impianto : 7,65 t uva/ha
- dal settimo anno di impianto in poi : 8,50 t uva/ha.

Per la produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico”, il

vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:

- al terzo anno di impianto : 3,90 t uva/ha
- al quarto anno di impianto : 4,55 t uva/ha
- al quinto anno di impianto : 5,20 t uva/ha
- al sesto anno di impianto : 5,85 t uva/ha
- dal settimo anno di impianto in poi : 6,50 t uva/ha.

Il Consorzio Tutela del Gavi, con propria nota del 7 agosto 2023, ha richiesto, a seguito di regolare assemblea ordinaria e ai sensi dell'art. 39 della L. 238/2016, di fissare la resa ad ettaro di uve e il quantitativo destinato a riserva vendemmiale per la vendemmia 2023 in:

- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante: 9,5 t/ha, più 1,9 t/ha di riserva vendemmiale;
- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante che utilizzano la menzione vigna: 8,5 t/ha, più 1,7 t/ha di riserva vendemmiale;
- Gavi o Cortese di Gavi Riserva e Riserva Spumante metodo classico: 6,5 t/ha, più 1,3 t/ha di riserva vendemmiale.

Nella richiesta è stato inoltre specificato che :

“Per la menzione Vigna e le due tipologie del Gavi Riserva la resa e i relativi superi diminuiranno proporzionalmente se il vigneto ha meno di 7 anni, come da art. 4 del disciplinare di produzione”.

La filiera produttiva che comprende le Organizzazioni Professionali Agricole, è stata sentita dal Consorzio Tutela del Gavi e ha unanimemente espresso parere favorevole alla richiesta del Consorzio stesso.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, così come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,;

DETERMINA

- di stabilire, come richiesto dal Consorzio Tutela del Gavi, ai sensi dell'art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, la resa ad ettaro di uve e il quantitativo destinato a riserva vendemmiale per la vendemmia 2023 in:

- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante: 9,5 t/ha, più 1,9 t/ha di riserva vendemmiale;
- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante che utilizzano la menzione vigna: 8,5 t/ha, più 1,7

t/ha di riserva vendemmiale;

- Gavi o Cortese di Gavi Riserva e Riserva Spumante metodo classico: 6,5 t/ha, più 1,3 t/ha di riserva vendemmiale.

- di stabilire inoltre che, come definito all'art.4 del disciplinare di produzione della D.O.C.G Gavi e richiesto dal Consorzio di Tutela del Gavi, per la menzione Vigna e le per le due tipologie del Gavi Riserva la resa e i relativi superi diminuiscano proporzionalmente se il vigneto ha meno di 7 anni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino